

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
TERRE DI FRONTIERA

Provincia di Como

REGOLAMENTO
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione Assembleare del n. 6 del 20.3.2019

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra l'Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera ovvero i Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano e gli Enti Pubblici, privati, associazioni e qualsiasi altro soggetto (nel proseguo operatore o richiedente), in merito alla manomissione del suolo pubblico conseguente ad impianti di distribuzione e relativi allacciamenti (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, elettriche, di illuminazione pubblica, di comunicazioni elettroniche, ecc.) posti su strade e proprietà comunali e loro pertinenze, incluse quelle di fatto aperte all'uso pubblico (in prosieguo suolo pubblico).

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- garantire le caratteristiche di qualità, sicurezza e stabilità del suolo stradale, salvaguardando l'ambiente e riducendo al minimo i disagi alla cittadinanza, il degrado del suolo e sottosuolo stradale, i rischi degli incidenti per il personale che opera in cantiere e per le persone che si trovano a risiedere e transitare nelle sue vicinanze;
- favorire un razionale utilizzo del sottosuolo;
- consentire lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle reti;
- promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la manutenzione degli impianti.

ART. 2 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione, al fine di garantire un efficace coordinamento degli interventi da parte di tutti gli operatori dei servizi a rete e di conseguire economie di scala, con particolare riguardo ai ripristini della pavimentazione stradale, chiederà agli stessi operatori di presentare entro il 15 ottobre di ogni anno, su base annuale e aggiornabile periodicamente, l'elenco degli interventi previsti dall'operatore per l'anno successivo.

L'Amministrazione potrà fornire evidenza a tutti gli operatori, anche attraverso la convocazione di un apposito tavolo operativo, delle aree di intervento previste sia da parte degli altri operatori, qualora ne sia in grado, sia da parte dell'Amministrazione stessa o da altre Amministrazioni per la manutenzione delle strade o per la realizzazione di nuovi interventi edificatori o per la realizzazione di nuova viabilità.

Si intendono esclusi dalla programmazione annuale gli interventi per nuovi allacciamenti d'utenza non previsti e non prevedibili nel piano annuale, gli interventi per guasto e quelli comunque non prevedibili.

L'operatore è sempre tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, coordinandosi con gli altri operatori dei servizi a rete, anche eventualmente attraverso sistemi di indagine geognostica.

L'Amministrazione fornirà agli operatori tutte le informazioni di sua conoscenza relativamente alla presenza di sottoservizi nel sottosuolo e nell'area oggetto di intervento.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chiunque intenda manomettere per i sopra indicati motivi il suolo pubblico è tenuto a presentare all'Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera domanda in bollo corredata di tutti gli elaborati necessari che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti, allegando gli eventuali provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti.

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in caso contrario sarà necessario contestualmente alla richiesta di manomissione, richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.

L'istanza potrà essere presentata anche con posta elettronica certificata, assolvendo al pagamento dei bolli sulla domanda e sull'autorizzazione, dei diritti di segreteria ed alla costituzione della garanzia con modalità elettronica.

La domanda in bollo dovrà contenere:

- i dati del richiedente;
- individuazione catastale degli immobili o aree interessate;
- la denominazione sociale ed i dati dell'impresa che realizzerà l'intervento, con contestuale sottoscrizione;
- il nominativo di un proprio referente che fungerà da interlocutore con gli uffici tecnici dell'Unione, con l'indicazione di un recapito telefonico e/o di posta elettronica per le eventuali segnalazioni di emergenza.

È necessario che all'istanza venga allegata la seguente documentazione tecnica minima su supporto sia cartaceo (in duplice copia) che digitale, utile per l'individuazione e la rappresentazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva che dovrà rappresentare il tipo e le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare, le modalità esecutive dei lavori, le indicazioni delle dimensioni dello scavo, gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare e del cantiere di lavoro;
- rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
 - stralcio planimetrico in scala 1:1000/1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc;
 - planimetria in scala 1:100/200;
 - sezioni quotate in scala 1:50/1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata.

Della precisione e rispondenza della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

Art. 4 – MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI

Qualora non si tratti di impianti elettrici inamovibili e non sia necessario acquisire una nuova autorizzazione ex Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volts", l'Amministrazione ha facoltà di chiedere prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'operatore già oggetto di autorizzazione. In tal caso l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.

Eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate tra l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione. In tale ipotesi l'operatore invierà

all'Amministrazione richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.

Qualora l'operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o l'allocazione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo operatore.

Art. 5 – AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE

L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro i termini regolamentari cioè entro 30 (trenta) giorni, con espresso richiamo all'osservanza tassativa delle eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle del presente regolamento.

L'autorizzazione avrà validità complessiva di un anno dal rilascio ed i lavori dovranno essere iniziati non oltre 6 mesi dal rilascio stesso.

Nel caso i lavori comportino l'occupazione di suolo pubblico ovvero l'interruzione parziale/totale della circolazione stradale, cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, il richiedente dovrà richiedere per iscritto, a seconda della fattispecie, apposita autorizzazione ovvero ordinanza, al Corpo di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera competente per territorio.

A tale istanza dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione alla manomissione rilasciata dalla competente Area Tecnica (1 per i Comuni di Bizzarone e Uggiate-Trevano, 2 per i Comuni di Faloppio e Ronago).

Al momento del rilascio dell'atto autorizzativo, dovranno essere concordati, con il comando suddetto, le cautele, i provvedimenti e la segnaletica stradale di cantiere da porre in essere al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e/o pedonale.

Il richiedente è tenuto a comunicare per iscritto la data d'inizio dei lavori alla competente Area Tecnica ed all'Ufficio di Polizia Locale almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori medesimi, pena la decadenza e la necessità di presentare una nuova comunicazione.

La fine dei lavori con preliminare ripristino dovrà essere comunicata entro 2 giorni dalla esecuzione. La fine dei lavori di definitivo ripristino entro lo stesso termine di 2 giorni.

Prima di eseguire il rinterro degli scavi, il soggetto Concessionario dovrà richiedere l'intervento di personale per la eventuale verifica in loco del rispetto delle prescrizioni risultanti dall'autorizzazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato e in pendenza di proroga, riceva da altri operatori richieste di intervento nella stessa area, potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento tra i diversi richiedenti.

L'Amministrazione potrà posticipare gli interventi non aventi carattere d'urgenza per esigenze legate all'affluenza turistica, a motivi di ordine pubblico, allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, eventi sociali o religiosi ed in particolari periodi dell'anno (festività, inizio anno scolastico, ecc.).

Art. 6 – PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'operatore prima della scadenza potrà presentare motivata richiesta scritta di proroga; il nuovo termine indicato dall'Amministrazione dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile.

Art. 7 – IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA ED ULTRALARGA

Le istanze presentate dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 88 comma 7 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", così come modificato dal D.lgs 15 febbraio 2016 n. 33.

Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni.

Gli operatori di telecomunicazione in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la denuncia di inizio attività.

Gli operatori di telecomunicazione che si avvalgono della denuncia ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:

- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo PEC, ecc.) dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo e comunicare l'inizio lavori come stabilito all'art. 5 almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori medesimi;
- attenersi alle prescrizioni tecniche e operative del presente regolamento;
- costituire il deposito cauzionale come stabilito nel successivo art. 9.

Gli operatori del settore telecomunicazioni non sono esentati dal versamento della garanzia della corretta esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 9.

Art. 8 –ONERI

I richiedenti sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione la TOSAP per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, secondo il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato dall'Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 42 del 24/11/2005.

L'istanza e l'autorizzazione sono soggette all'imposta di bollo, al versamento dei diritti di segreteria ed alla costituzione della garanzia di cui all'art. 9.

Art. 9 –GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI

Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino dello spazio pubblico che viene manomesso.

L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

- 1. pavimentazione in conglomerato bituminoso**
 - €. 750,00 (settecentocinquanta/00) fino a ml 2,00 con larghezza max di ml 1,00 di scavo. La superficie di ripristino verrà calcolata con le modalità di cui all'articolo 12 commi a.1 ed a.2;
 - €. 300,00 (trecento/00) al ml oltre i ml 2,00 iniziali con larghezza max. di ml 1,00 di scavo per tutta la lunghezza dello scavo. La superficie di ripristino verrà calcolata con le modalità di cui all'articolo 12 commi a.1 ed a.2;
- 2. pavimentazioni lapidee o elementi autobloccanti di cemento**

- Resta stabilito in €. 500,00 (cinquecento/00) al metro quadrato l'importo minimo della cauzione.

La Giunta dell'Unione potrà adeguare periodicamente tali importi.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale oppure con apposito bollettino di conto corrente postale, della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta dall'ufficio autorizzante.

In alternativa, la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere l'espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune.

La fideiussione (a prima richiesta) avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso dell'Amministrazione per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdetta senza l'assenso scritto dell'Ente. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte dell'Amministrazione, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con gli Uffici Tecnici in base agli interventi effettuati nell'anno precedente, ferme le caratteristiche finanziario/assicurative innanzi descritte. Su tale fideiussione l'Ente impegnerà l'importo relativo al singolo intervento. Nel caso di interventi concomitanti e conseguente esaurimento della capienza della garanzia, verrà richiesta la sua integrazione

Nel caso di interventi a rete di rilevante importanza a giudizio dell'Amministrazione il valore del deposito cauzionale viene stabilito in €. 300,00 (trecento/00) al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino, calcolata con le modalità di cui all'art. 12 com.1 e a.2 .

Art. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi.

L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, l'Amministrazione sarà tenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno

L'operatore pertanto garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

L'operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie all'Amministrazione per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.

L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute negli articoli 15 (Atti vietati), 20 (Occupazione della sede stradale), 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D.Lgs. 30/04/92 n°285 (Codice della Strada) e negli articoli dal 29 al 43 del D.P.R. 16/12/92 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Chiunque intraprenda lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzativi, dovrà tenere nel luogo dei lavori la relativa autorizzazione che dovrà presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici o agli operatori di polizia.

L'operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare all'Amministrazione competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato digitale. Il rilievo topografico dell'infrastruttura realizzata dovrà essere completo sia sotto il profilo planimetrico che sotto quello altimetrico, al fine di poter localizzare, in ogni momento, l'infrastruttura sottostante e limitare sensibilmente i rischi di rottura relativamente alla parte di lavori ricadenti sulla sede stradale interessata o su mappali esterni alla stessa ma di proprietà dell'Amministrazione.

I soggetti titolari e gestori delle infrastrutture dei servizi a rete potranno presentare gli as built degli impianti realizzati con cadenza annuale, in conformità con l'art. 9 del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 "Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)".

Art. 11 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'operatore dovrà attenersi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, nonché alle norme vigenti, anche qualora l'autorizzazione sia rilasciata per silenzio-assenso, ovvero l'operatore di telecomunicazioni si avvalga dello strumento di denuncia inizio attività, così come per gli interventi che debbano essere eseguiti con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto.

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante. In caso di scavo tradizionale a cm 30 dalla superficie dovrà essere posto un nastro segnalatore d'impianto.

Il materiale risultante dallo scavo dovrà essere allontanato dalla strada e smaltito regolarmente in discarica; qualora risulti eccezionalmente idoneo al riutilizzo ai sensi del successivo art. 12, la circostanza dovrà essere preventivamente verificata dagli incaricati comunali su richiesta del richiedente.

Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo Codice della strada.

Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.

Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato come dal successivo art. 12.

L'operatore, inoltre, dovrà ripristinare provvisoriamente il manto stradale con materiale idoneo, al fine di consentire la viabilità, impegnandosi ad intervenire tempestivamente nel successivo periodo di assestamento.

L'operatore dovrà ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale preesistente, con le stesse caratteristiche di quella antecedente, su tutta l'area interessata dalla manomissione e dal ripristino provvisorio, entro e non oltre le successive 72 ore dalla chiusura dei lavori.

Art. 12 – RIPRISTINI

a) Ripristini di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
- strato di base in misto di fiume bitumato (tondisco) ovvero conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;
- fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm 3;
- manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm 3, non prima di 2 mesi dal ripristino al fine di garantire l'assestamento;
- giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.

In ogni caso, il ripristino del manto di usura dovrà avvenire non oltre sei mesi dall'avvenuto assestamento del ripristino provvisorio.

a.1 – ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri:

1. Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (figura 1);
2. Nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della sezione stradale (figura 2,3,4,6);
3. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 5 (figura 5).

a.2 – ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri:

1. Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata (figura 7);
2. Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza corsia (metà carreggiata) (figura 8,10);
3. Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della carreggiata (figura 9);
4. Nel caso di scavi longitudinale e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per metri 5 di lunghezza sull'altra corsia (figura 11,13);
5. Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (figura 12).
6. Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile (figura 14).

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verificano successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Tecnico.

b) Ripristini di pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento

Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione tale da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dall'Amministrazione.

Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

Il ripristino della pavimentazione lapidea o in elementi autobloccanti di cemento, in attesa del naturale assestamento, non oltre due mesi, dovrà essere immediatamente effettuato mediante stesa di conglomerato bituminoso (binder).

Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.

Dovranno essere curati i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente.

c) Ripristini di pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate ecc.)

Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine. Per i marciapiedi il ripristino dovrà interessare tutta la larghezza.

d) Ripristini di scavi eseguiti con tecniche a basso impatto ambientale

Per i ripristini di scavi eseguiti con tecniche a basso impatto ambientale che comportino l'effrazione del suolo inferiore a 15 cm di larghezza, la fascia di ripristino sarà limitata a 5 cm per parte dello scavo in senso longitudinale. Tale ripristino non sarà necessario qualora, per il riempimento dello scavo, vengano utilizzate particolari malte cementizie a presa rapida, aventi prestazioni superiori alle classiche malte e caratteristiche omogenee al tappeto d'usura.

In ogni caso il manto d'usura dovrà essere steso come prescritto nei punti a.1 ed a.2.

L'operatore dovrà ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale preesistente, con le stesse caratteristiche di quella antecedente, su tutta l'area interessata dal rifacimento della pavimentazione di cui ai punti precedenti, entro e non oltre le successive 72 ore dalla chiusura dei lavori.

Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi (max semestrale) interessanti la pavimentazione stradale, il Servizio Tecnico potrà esonerare il titolare della autorizzazione a quanto previsto ai commi a.1 e a.2 fermo restando il versamento di €. 50,00 (cinquanta/00) al metro quadrato per mancato ripristino, con svincolo della cauzione contestualmente al pagamento.

Art. 13 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Ad ultimazione dei lavori di ripristino ai sensi dell'art.12 il richiedente dovrà dichiarare per iscritto la regolare esecuzione dei lavori e richiedere al Servizio Tecnico sopralluogo di accertamento sulla corretta esecuzione degli stessi.

Il Servizio Tecnico effettuerà un sopralluogo per l'accertamento della corretta esecuzione dei lavori non prima di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e in caso di esito positivo provvederà a comunicare lo svincolo della cauzione.

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine per l'esecuzione del ripristino senza che sia intervenuto un provvedimento di proroga, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Nel qual caso il tecnico incaricato redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale, salva la responsabilità del richiedente in ordine al reintegro delle somme aggiuntive eventualmente occorrenti per la regolarizzazione delle opere.

Art. 14 – INTERVENTI URGENTI

In caso di interventi per riparazione di guasti, gli interessati sono autorizzati a provvedere immediatamente previa comunicazione scritta dei lavori al comando di Polizia Locale e p.c. alla competente Area Tecnica, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura di strade e/o la regolamentazione del traffico.

Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità del presente regolamento, ivi compreso il deposito cauzionale entro i successivi 7 giorni lavorativi corredando la domanda, oltre che dalla documentazione prevista dal precedente articolato, anche da idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'intervento e delle varie fasi di avanzamento dei lavori.

Art. 15 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti in quanto applicabili.

Art. 16 - SANZIONI

Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo dei Comuni costituenti l'Unione senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione, sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non diversamente sanzionabili da altre norme, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81 ed all'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

- n. 1 Modalità tipo di ripristino pavimentazione stradale, strade con carreggiate sino a 4,00 mt;
- n. 2 Modalità tipo di ripristino pavimentazione stradale, strade con carreggiate oltre 4,00 mt.
- n. 3 Modello richiesta autorizzazione

MODELLO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (in bollo da 16 €)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico.

Il/La sottoscritto/a.....
in qualità di
nato/a a, il
residente in
via, n.
C.F., tel.,
nominativo del referente che fungerà da interlocutore con gli uffici comunali
.....
recapiti per comunicazioni di emergenza: tel.....
mail

CHIEDE

l'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico al fine di eseguire i lavori di:

**DESCRIZIONE
DELL'INTEVENTO**

.....
.....

**UBICAZIONE
DELL'INTERVENTO**

.....
.....

**ESTREMI
CATASTALI DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE INTERESSATE**

Foglio Mappali Sezione.....

**DENOMINAZIONE SOCIALE E DATI DELL'IMPRESA CHE REALIZZERÀ L'INTERVENTO,
CON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE**

.....
.....

FIRMA E TIMBRO DELL'IMPRESA

.....

secondo gli elaborati cartacei in duplice copia allegati alla presente istanza oltre che su supporto digitale _____ (indicare la modalità di consegna – cd – mail, ecc).

..... data

IL/LA DICHIARANTE

.....
Allegati:


- relazione tecnica descrittiva che dovrà rappresentare il tipo e le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare, le modalità esecutive dei lavori, le indicazioni delle dimensioni dello scavo, gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare e del cantiere di lavoro;
- rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
 - stralcio planimetrico in scala 1:1000/1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc;
 - planimetria in scala 1:100/200;
 - sezioni quotate in scala 1:50/1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA SINO A 4,00 MT.



area di scavo



area di ripristino




Figura 1

scavo longitudinale alla carreggiata




Figura 2

scavo trasversale alla carreggiata




Figura 3

scavo trasversale alla carreggiata




Figura 4

doppio scavo trasversale alla carreggiata




Figura 5

scavi multipli




Figura 6



scavi multipli

MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.

 area di scavo

 area di ripristino





area di scavo



area di ripristino




Figura 9

scavo trasversale alla carreggiata




Figura 10

doppio scavo trasversale alla carreggiata



area di scavo



area di ripristino




Figura 11

scavo longitudinale e trasversale alla carreggiata




Figura 12

scavo multipli



area di scavo



area di ripristino




Figura 13

scavo multipli




Figura 14

scavo al centro della strada